2024/2634

4.10.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2634 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2024

che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni specifiche contenute nell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e la Repubblica del Kenya

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi ([1]), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e uno o più paesi terzi. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/287 non incidono su eventuali disposizioni specifiche contenute in detti accordi commerciali, ove tali disposizioni non siano conformi al suddetto regolamento. Le disposizioni specifiche in questione contenute in alcuni accordi commerciali sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

(2) L'Unione europea e il Kenya hanno concluso un accordo di partenariato economico ([2]) contenente alcune disposizioni sulle misure di salvaguardia bilaterali che non sono conformi al regolamento (UE) 2019/287. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) 2019/287,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto al testo dell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([1]) GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/287/oj.
([2]) GU L, 2024/1648, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/1648/oj.

ALLEGATO

Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

Data di applicazione	1.7.2024
Clausole di salvaguardia bilaterali e/o altri meccanismi	Titolo VI Misure di difesa commerciale
Disposizioni contenute nell'accordo	Articolo 50, paragrafo 1 «1. Dopo avere esaminato le soluzioni alternative, una parte può applicare, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo, misure di salvaguardia di durata limitata in deroga agli articoli 10 e 11.» Articolo 50, paragrafo 2 «2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti sia importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: a) un grave pregiudizio all'industria interna di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice; b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove tali perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice; oppure c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli (*) simili o direttamente concorrenti o dei meccanismi che regolano tali mercati. _____ (*) Ai fini del presente articolo, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.» Articolo 50, paragrafo 3, lettere b) e c) «3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 e al paragrafo 5, lettera b), o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito: b) l'aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC, e c) l'introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.» Articolo 50, paragrafo 4 «4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario dello Stato o degli Stati partner dell'EAC sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 in una o più regioni ultraperiferiche dell'UE, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.»

	Articolo 50, paragrafo 5 «5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi da 1 a 3, ove un prodotto originario dell'UE sia importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 nello Stato o negli Stati partner dell'EAC, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9. b) Lo Stato o gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di salvaguardia secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9 qualora un prodotto originario dell'UE sia importato nel loro territorio, a seguito della riduzione dei dazi, in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale disposizione è applicabile unicamente per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo può essere prorogato dal Consiglio APE per un periodo massimo di cinque (5) anni.» Articolo 50, paragrafo 6 «6. a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio. b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono applicate per un periodo non superiore a due (2) anni. Tali misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due (2) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. Qualora lo Stato o gli Stati partner dell'EAC applichino una misura di salvaguardia, oppure qualora l'UE applichi una misura di salvaguardia limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche, tali misure possono comunque essere applicate per un periodo non superiore a quattro (4) anni, prorogabile per altri quattro (4) anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un (1) anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito. d) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un (1) anno dalla loro scadenza.» Articolo 50, paragrafo 7 «7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi da 1 a 6, si applicano le seguenti disposizioni: a) la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari; b) il comitato degli alti funzionari può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate; se il comitato degli alti funzionari non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate, oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta (30) giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al comitato degli alti funzionari, la parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;

	c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, lo Stato o gli Stati partner dell'EAC forniscono al comitato degli alti funzionari tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate; d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo; e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo sono immediatamente notificate per iscritto al comitato degli alti funzionari e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.» Articolo 50, paragrafo 8 «8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Tali interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta (180) giorni nel caso di misure prese dall'UE e di duecento (200) giorni nel caso di misure prese dallo Stato o dagli Stati partner dell'EAC o di misure prese dall'UE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata di tali misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione di tali misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte, compreso il loro livello di sviluppo. La parte importatrice interessata informa l'altra parte e sottopone immediatamente la questione all'esame del comitato degli alti funzionari.» Articolo 50, paragrafo 9 «9. La parte importatrice che assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa volta a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo ne informa senza indugio il comitato degli alti funzionari.» Articolo 50, paragrafo 10 «10. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.»